



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Deliberazione n. 40

del 21/12/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre**, in Sala Consiliare "G. Favè" del Comune con inizio alle ore **20.30**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta **pubblica** di **prima convocazione** ed in sessione **ordinaria**, presieduto dal consigliere Simone Pirovano, Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale, dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
SANTAMBROGIO LUCA	SINDACO	X	-	BUSNELLI CARLA ANNAMARIA	C.C.	X	-
PIROVANO SIMONE	PRES. C.C.	X	-	CASTELLI ANDREA	C.C.	X	-
MARIANI ROBERTO	C.C.	X	-	AGUDIO PAOLO	C.C.	-	X
COLOMBO EMANUELA	C.C.	X	-	FEDERICO MATTEO	C.C.	X	-
SORMANI GABRIELE	C.C.	X	-	PROSERPIO MARCELLO	C.C.	X	-
DENOVA DILETTA	C.C.	-	X	NAVA MASSIMO AMBROGIO	C.C.	-	X
MARELLI TIZIANA MARIA	C.C.	X	-	BUSNELLI MARINA	C.C.	X	-
VILLA MANUELA	C.C.	X	-	DELPERO CESARINA	C.C.	X	-
TAGLIABUE SERENA	C.C.	X	-				

PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

* Assenti Non Giustificati:

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
BONACINA ANDREA	ASS	X	-	BOGA ANDREA	ASS	X	-
MARIANI FABIO	ASS	-	X	PELLEGATTA MARA	ASS	X	-
TAGLIABUE STEFANIA	ASS	-	X				

Il Presidente del Consiglio Comunale, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.

Finalità: effettuare la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2022. Viene confermato il quadro della precedente ricognizione annuale, effettuata nel dicembre 2022.

Importo da impegnare: il provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il presente provvedimento viene assunto nell'ambito di una seduta di Consiglio Comunale svolta in modalità mista, ovvero alcuni consiglieri sono collegati mediante audio video, secondo quanto disposto dall'appendice al "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale relativa allo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica mediante applicativo online". La presente deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Meda, in Piazza Municipio n.4.

La votazione riportata è stata accertata dal Segretario Comunale, resa, per i consiglieri collegati tramite applicativo online, tramite dichiarazione orale, come prescritto dall'art.9 della predetta appendice al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Illustra l'argomento il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie Dott.ssa Sara Corbetta.

Interviene il Consigliere Comunale Proserpio Marcello.

Risponde il Sindaco.

Il Presidente del Consiglio Comunale apre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Delpero Cesarina, Capogruppo Polo Civico Rina Delpero Sindaca, rende per il gruppo di appartenenza, dichiarazione di voto di astensione.

Il Consigliere Comunale Proserpio Marcello, Capogruppo Partito Democratico Marcello Proserpio Sindaco, rende, per il gruppo di appartenenza, dichiarazione di voto di astensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito, T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito, Decreto correttivo);

Rilevato che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1), le Pubbliche Amministrazioni ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 21/12/2023

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., entro 30 settembre 2017, il Comune di Meda ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, dando atto che non occorre procedere ad alcuna misura di razionalizzazione (deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.09.2017);

Richiamato l'art. 20 T.U.S.P. il quale, in sintesi, prevede che:

- le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano alcuni presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i presupposti per l'adozione dei suddetti piani di razionalizzazione sono i seguenti:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 T.U.P.S.;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- detti piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

- in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano;

Rilevato che, alla data del 31.12.2022, le società partecipate dal Comune di Meda sono le seguenti:

Partecipazioni dirette

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. | - quota di partecipazione 1,5448% |
| 2. Brianza Energia Ambiente (BEA) S.p.A. | - quota di partecipazione 7,34% |
| 3. CAP Holding S.p.A. | - quota di partecipazione 0,8162% |
| 4. ASSP S.p.A. | - quota di partecipazione 0,1% |
| 5. Brianzacque S.r.l. | - quota di partecipazione 0,1001% |

Partecipazioni indirette di primo livello

- | | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|
| Tramite AEB S.p.A.: | 1. Gelsia S.r.l. | - quota di partecipazione 1,5448% |
| | 2. Reti Più S.r.l. | - quota di partecipazione 1,5448% |
| | 3. Gelsia Ambiente S.r.l. | - quota di partecipazione 1,0814% |
| | 4. A2A Illuminazione
Pubblica S.r.l. | - quota di partecipazione 1,5448% |
| | 5. Sinergie Italiane (Sinit)
S.r.l. in liquidazione | - quota di partecipazione 0,1167% |


- | | | |
|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| Tramite BEA S.p.A.: | 6. BEA Gestioni S.p.A. | - quota di partecipazione 6,606% |
| | 7. Seruso S.p.A. | - quota di partecipazione 1,284% |

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Tramite CAP Holding S.p.A.: | 8. Amiacque S.r.l. | - quota di partecipazione 0,8162% |
| | 9. Pavia Acque Scarl | - quota di partecipazione 0,0824% |
| | 10. Rocca Brivio Sforza
S.r.l. in liquidazione | - quota di partecipazione 0,4166% |
| | 11. Fondazione CAP | - quota di partecipazione 0,8162% |
| | 12. Zeroc S.p.A. | - quota di partecipazione 0,6530% |
| | 13. Neutalia S.r.l. | - quota di partecipazione 0,2693% |

- | | | |
|----------------------|----------------|---|
| Tramite ASSP S.p.A.: | 14. AEB S.p.A. | - quota di partecipazione 0,0034%,
come riepilogate nella seguente rappresentazione grafica: |
|----------------------|----------------|---|



Città di Meda



Che pertanto - rispetto alla revisione periodica di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20.12.2022, con riferimento alla situazione al 31.12.2021 – l'unica variazione intervenuta alla data del 31.12.2022, è la seguente:

Sinit S.r.l. in liquidazione.

➤ la partecipazione indiretta di primo livello è aumentata dallo 0,1109% allo 0,1167%.

Dato atto che i dati anagrafici, i settori di attività e gli affidamenti in essere delle società partecipate del Comune di Meda alla data del 31.12.2022 sono gli stessi di cui alla ricognizione ordinaria ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P. delle precedenti annualità (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40 del 17.12.2018, n. 44 del 16.12.2019, n. 54 del 21.12.2020, n. 48 del 16.12.2021 e n. 71 del 20.12.2022);

Verificata la sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle suddette partecipazioni ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016;

Verificato quindi che non sussistono motivazioni né per l'alienazione di alcuna delle partecipazioni detenute dal Comune di Meda alla data del 31.12.2022 né per l'adozione di eventuali altre misure di razionalizzazione nei confronti delle stesse, ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P.;

Rilevato inoltre che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020, è stata adottata attività di razionalizzazione rispetto alla società AEB S.p.A. prevedendo l'alienazione delle quote azionarie detenute dall'Ente tramite esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003;

Richiamate quindi:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, con la quale è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Meda possedute alla data del 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., dando atto che non occorre procedere ad alcuna misura

di razionalizzazione, fatta salva quella già disposta nei confronti della società AEB S.p.A. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20.12.2022, con la quale è stata confermata l'attività di razionalizzazione disposta nei confronti della società AEB S.p.A. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020 (e ribadita con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, n. 10 del 4.03.2021 e n. 48 del 16.12.2021);

Rilevato che:

- avendo approvato nell'anno 2020 l'attività di razionalizzazione della società AEB S.p.A., il Comune di Meda, entro il 31.12.2021 – con le sopra citate deliberazioni del Consiglio Comunale n. 48 del 16.12.2021 e n. 71 del 20.12.2022, come previsto dall'art. 20, comma 4, T.U.S.P., ha approvato la relazione sull'attuazione di detta attività di razionalizzazione, come da schede allegate alle deliberazioni stesse;

Considerato che non vi è stato alcun ulteriore aggiornamento rispetto a quanto rilevato nel dicembre 2022, in merito all'attività di razionalizzazione disposta nei confronti della società AEB S.p.A. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020;

Considerato peraltro la società AEB S.p.A., essendo soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A2A (società quotata), ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016, non rientra più nel perimetro di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016, fatte salve le disposizioni la cui applicazione alle società quotate ed alle società a loro volta controllate da società quotate è esplicitamente prevista dallo stesso T.U.S.P.;

Che pertanto, in sede di comunicazione della presente ricognizione annuale al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, non occorre più inserire la relazione sull'esito del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente nell'anno 2020;

Valutata peraltro l'opportunità, nella presente ricognizione annuale delle società partecipate dall'Ente, di dovere comunque formalmente prendere atto che nell'anno 2023 non vi è stato alcuno sviluppo in merito al perfezionamento del recesso dalla società AEB S.p.A., allegando alla presente deliberazione, per completezza di informazioni, la scheda già approvata con la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20.12.2022 (allegato n. 1);

Rilevato inoltre che l'art. 30 D.Lgs. n. 201/2022 recante “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*”, prevede che:

- i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori (comma 1);
- detta ricognizione sia contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (comma 2);
- nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione di cui al periodo precedente costituisca appendice della relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Rilevato che la ricognizione effettuata dall'Ente ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 201/2022 comprende i seguenti servizi che rientrano nella fattispecie di cui sopra:

- Farmacia comunale;
- Gestione della sosta a pagamento;

Ritenuto pertanto di dover allegare alla presente ricognizione lo stralcio della relazione di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 201/2022 relativo ai servizi farmacia comunale e gestione aree di sosta a pagamento (allegato n. 2);

Visto il verbale della seduta della Commissione Bilancio e Società Partecipate del 15.12.2023;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ATTESO CHE la votazione, resa in forma palese, ha prodotto il seguente esito:

Consiglieri Comunali presenti in aula n.12, collegati da remoto n.2:

Santambrogio, Pirovano, Mariani, Colombo, Sormani, Marelli, Villa, Tagliabue, Busnelli C., Castelli, Federico, Proserpio, Busnelli M., Delpero

Consiglieri Comunali votanti n. 11

FAVOREVOLI N. 11

CONTRARI nessuno

ASTENUTI N.3 (Proserpio, Busnelli M., Delpero)

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Meda alla data del 31.12.2022, come in premessa meglio dettagliate, dando atto che non occorre procedere ad alcuna misura di razionalizzazione rispetto alle partecipazioni detenute dall'Ente;
2. Di dare atto che i dati anagrafici, i settori di attività e gli affidamenti in essere delle società partecipate del Comune di Meda alla data del 31.12.2022 sono gli stessi di cui alla ricognizione ordinaria effettuata alla data del 31.12.2021 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20.12.2022);
3. Di dare atto che, rispetto alla relazione sullo stato di attuazione dell'attività di razionalizzazione della società AEB S.p.A. di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20.12.2022, alla data del presente provvedimento, non è intervenuta alcuna variazione;
4. Di prendere atto dello stralcio della relazione di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 201/2022 recante "*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*", relativo ai servizi farmacia comunale e aree sosta a pagamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione in conformità a quanto previsto dall'art. 17 D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, e dagli "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)*" redatti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;
6. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, T.U.S.P.;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 21/12/2023

Con successiva e separata votazione espressa dai presenti in forma palese, che ha prodotto il seguente esito:

Consiglieri Comunali presenti in aula n.12, collegati da remoto n.2:

Santambrogio, Pirovano, Mariani, Colombo, Sormani, Marelli, Villa, Tagliabue, Busnelli C., Castelli, Federico, Proserpio, Busnelli M., Delpero

Consiglieri Comunali votanti n. 11

FAVOREVOLI N. 11

CONTRARI nessuno

ASTENUTI N.3 (Proserpio, Busnelli M., Delpero)

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto L.gs n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio
Simone Pirovano

Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Cavadini

Elenco allegati:

- 1) *Scheda di attuazione piano di razionalizzazione 2020 e relativi allegati;*
- 2) *parere tecnico*
- 3) *parere contabile*

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n.82.



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20
D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.**

esprime parere **favorevole**

Meda, 15/12/2023

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20
D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.**

esprime parere **favorevole**

Meda, 15/12/2023

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49

**ALLEGATO n. 1) alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. __ del __**

SCHEDE STATO DI ATTUAZIONE

Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02641080961
Denominazione	AMBIENTE ENERGIA BRIANZA SOCIETA' PER AZIONI

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato esercizio del diritto di recesso)	/
Stato di avanzamento della procedura	<p>Il perfezionamento del recesso dalla società AEB S.p.A. è attualmente sospeso a seguito delle vicende giudiziarie che hanno interessato la deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020, con la quale era stata approvata l'operazione di integrazione societaria ed industriale tra il Gruppo AEB-Gelsia e il Gruppo A2A., in relazione alla quale il Comune di Meda aveva deliberato il recesso ai sensi dell'art. 2437-bis c.c.</p> <p>Per il dettaglio dell'iter compiuto e della motivazione in ordine all'attuale sospensione del perfezionamento del recesso si rinvia al contenuto delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 del 12.04.2021 "<i>Indirizzi in merito all'attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A.</i>" e n. 181 del 29.09.2021 "<i>Ulteriori indirizzi in merito all'attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A.</i>", con le quali, in sintesi, l'Ente ha deliberato di sospendere ogni attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A., stante, da un lato, l'incertezza in ordine alle sorti dell'operazione di aggregazione societaria ed industriale tra il Gruppo AEB ed il Gruppo A2A – sia sotto l'aspetto amministrativo che civilistico - e, dall'altro, la pendenza presso il Tribunale di Monza di una procedura arbitrale tra AEB S.p.A. ed ASSP S.p.A., avente ad oggetto la valutazione economica della società AEB S.p.A.</p>
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	/
Data di esercizio del diritto di recesso	/
Ulteriori informazioni*	Allegati quale parte integrante della presente scheda: deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 del 12.04.2021 e n. 181 del 29.09.2021.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Deliberazione n. 57
del 12/04/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **APRILE**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **18.00**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
LUCA SANTAMBROGIO	SINDACO	X	
ALESSIA VILLA	ASSESSORE	X	
ANDREA BONACINA	ASSESSORE	X	
FABIO MARIANI	ASSESSORE	X	
UMBERTO SODANO	ASSESSORE	X	
STEFANIA TAGLIABUE	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020 con la quale è stata approvata un'attività di razionalizzazione nei confronti della società AEB S.p.A., prevedendo l'alienazione delle quote azionarie detenute dall'Ente tramite l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003, in occasione dell'integrazione societaria e industriale tra il Gruppo AEB, con a capo la Ambiente Energia Brianza S.p.A. e il Gruppo A2A, con a capo A2A S.p.A., comprensiva della scissione parziale di Unareti S.p.A. in Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A.;

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020 con la quale, nell'ambito della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Meda alla data del 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., è stata confermata detta attività di razionalizzazione;

Rilevato che:

- in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2020, con lettera in data 18.05.2020 prot. n. 8937, il Comune di Meda ha comunicato alla società AEB S.p.A. l'esercizio del diritto di recesso dalla società, ex art. 2437-bis c.c., rispetto a tutte le azioni intestate al Comune di Meda, chiedendo contestualmente il rimborso delle stesse, in conformità alle disposizioni di legge;

- con comunicazione in data 13.11.2020 la società AEB S.p.A. ha comunicato a tutti gli altri soci l'avvenuto esercizio da parte del Comune di Meda del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003, offrendo in opzione agli stessi le azioni del Comune di Meda, pari a n. 18.459.950 di categoria A, per un valore complessivo di € 5.314.174,02 (valore comprensivo delle azioni assegnate al Comune di Meda a titolo di dividendo in forza della deliberazione dell'Assemblea dei Soci della società AEB S.p.A. del 23.10.2020);

- con comunicazione in data 11.01.2021, ns. prot. n. 719 del 12.01.2021, la società AEB S.p.A. ha comunicato che, entro il termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, è pervenuta unicamente la comunicazione di esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Biassono, per n. 32.844 azioni del valore complessivo di € 9.454,99;

Richiamate le sentenze TAR per la Lombardia – Sez. I n. 412/2021, n. 413/2021 e n. 414/2021 pubblicate in data 15.02.2021 emesse nei contenziosi aventi ad oggetto la deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020, e relativi con allegati, con la quale era stata approvata l'operazione di integrazione societaria ed industriale tra il Gruppo AEB, con a capo Ambiente Energia Brianza S.p.A. e il Gruppo A2A, con a capo A2A S.p.A., comprensiva della scissione parziale di Unareti S.p.A. in Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. (operazione poi deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci AEB S.p.A. in data 30.04.2020);

Rilevato che dette sentenze hanno annullato la deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020 ed i relativi allegati;

Ritenuto che le stesse avrebbero potuto precludere l'attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A. di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2020, stante l'intrinseco legame tra l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 e l'operazione di integrazione societaria e industriale tra il Gruppo AEB e il Gruppo A2A, di fatto oggetto di censura da parte del TAR per la Lombardia;

Rilevato comunque l'interesse dell'Amministrazione Comunale a razionalizzare la propria partecipazione nella società AEB S.p.A.;

Atteso quindi che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 4.03.2021, l'Amministrazione ha confermato la propria volontà di razionalizzare la partecipazione nella società AEB S.p.A. espressa nelle delibere consiliari n. 13/2020 e n. 54/2021 prevedendo che, nell'ipotesi in cui non fosse più esercitabile il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 – stante gli effetti delle sentenze sopra citate - l'alienazione venisse effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 (art. 20), dell'art. 2437 quater del Codice civile e delle norme statutarie della società AEB S.p.A.;

Rilevato che, alla luce dell'esercizio del diritto di prelazione esercitato dal Comune di Biassono nell'ambito della procedura di recesso dalla società AEB S.p.A. avviata dal Comune di Meda con nota del 18.05.2020, prot. n. 8937, il Comune di Meda dovrebbe ora procedere all'alienazione a favore del Comune di Biassono di n. 32.844 azioni, per un valore complessivo di € 9.454,99;

Rilevata peraltro l'opportunità, allo stato attuale, di sospendere ogni attività in merito all'alienazione della partecipazione del Comune di Meda nella società AEB S.p.A., sia tramite l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 sia ai sensi dell'art. 2437 quater del Codice civile e delle norme statutarie della società AEB S.p.A., in attesa degli esiti dei giudizi pendenti avanti il Consiglio di Stato a seguito dell'impugnazione delle sentenze TAR per la Lombardia Sez. I n. 412/2021, n. 413/2021 e n. 414/2021 pubblicate in data 15.02.2021.

Ciò allo scopo precipuo di tutelare l'Ente nell'ipotesi in cui l'operazione di integrazione societaria ed industriale tra il Gruppo AEB ed il Gruppo A2A dovesse essere revocata e/o annullata a seguito delle sentenze di cui sopra, che, tra l'altro, sono attualmente esecutive, stante il rigetto delle istanze cautelari presentate dai ricorrenti nei rispettivi giudizi d'appello;

Ritenuto pertanto di dover formulare apposito indirizzo in tal senso;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nell'ambito di una seduta della Giunta Comunale svolta mediante audio video conferenza, visto che sono collegati in video conferenza il Sindaco, il Segretario Generale e gli Assessori Villa Alessia, Bonacina Andrea, Mariani Fabio, Sodano Umberto e Tagliabue Stefania, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2020, nonché in conformità con il Decreto Sindacale n. 12/2020; la deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Meda, in Piazza Municipio n.4.

Dato atto altresì che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario Comunale attraverso videoconferenza effettuata con la piattaforma go to meeting;

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio e Società Partecipate, Umberto Sodano;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. Di prendere atto che, nell'ambito della procedura di recesso dalla società AEB S.p.A. avviata dal Comune di Meda con nota del 18.05.2020, prot. n. 8937, il Comune di Biassono ha esercitato il diritto di prelazione per n. 32.844 azioni del valore complessivo di € 9.454,99, come da comunicazione della società AEB S.p.A. in data 11.01.2021, ns. prot. n. 719 del 12.01.2021;
2. Di disporre la sospensione di ogni attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020 e ribadita con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020 e n. 10 del 4.03.2021, in entrambe le modalità alternative ivi previste, e cioè sia tramite l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 sia ai sensi dell'art. 2437 quater del Codice civile e delle norme statutarie della società AEB S.p.A.;
3. Di dare atto che detta sospensione è indispensabile per la tutela degli interessi dell'Ente, non potendo sapere, allo stato attuale, quali saranno le sorti dell'operazione di aggregazione societaria ed industriale tra il Gruppo AEB S.p.A ed il Gruppo A2A - nell'ambito della quale il Comune di Meda ha deliberato il recesso dalla società AEB S.p.A. ed il Comune di Biassono ha, a sua volta, deliberato l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto della propria quota proporzionale - a seguito sia delle sentenze del TAR per la Lombardia Sez. I n. 412/2021, n. 413/2021 e n. 414/2021, attualmente esecutive, che dei contenziosi pendenti avanti al Consiglio di Stato relativi all'impugnazione di dette sentenze;
4. Di rinviare, pertanto, all'esito dei contenziosi avanti al Consiglio di Stato ogni attività connessa alla razionalizzazione della partecipazione del Comune di Meda nella società AEB S.p.A., *in primis* la cessione da parte del Comune di Meda al Comune di Biassono delle quote oggetto dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Biassono;
5. Di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, T.U.S.P, al Collegio dei Revisori dell'Ente ed al Comune di Biassono.

Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL.

Il Sindaco
Luca Santambrogio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Cavadini

Allegati:

- 1- *Parere di regolarità tecnica;*
- 2- *Parere di regolarità contabile.*

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

**INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA
PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.**

esprime parere **favorevole**

Meda, 12/04/2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

**INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA
PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.**

esprime parere **favorevole**

Meda, 12/04/2021

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Deliberazione n. 181

del 29/09/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ULTERIORI INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **SETTEMBRE**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **13.00**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
LUCA SANTAMBROGIO	SINDACO	X	
ALESSIA VILLA	ASSESSORE	X	
ANDREA BONACINA	ASSESSORE		X
FABIO MARIANI	ASSESSORE	X	
UMBERTO SODANO	ASSESSORE	X	
STEFANIA TAGLIABUE	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

ULTERIORI INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020 con la quale è stata approvata un'attività di razionalizzazione nei confronti della società AEB S.p.A., prevedendo l'alienazione delle quote azionarie detenute dall'Ente tramite l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003, in occasione dell'integrazione societaria e industriale tra il Gruppo AEB, con a capo la Ambiente Energia Brianza S.p.A. e il Gruppo A2A, con a capo A2A S.p.A., comprensiva della scissione parziale di Unareti S.p.A. in Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A.;

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020 con la quale, nell'ambito della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Meda alla data del 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., è stata confermata detta attività di razionalizzazione;

Rilevato che:

- in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2020, con lettera in data 18.05.2020 prot. n. 8937, il Comune di Meda ha comunicato alla società AEB S.p.A. l'esercizio del diritto di recesso dalla società, ex art. 2437-bis c.c., rispetto a tutte le azioni intestate al Comune di Meda, chiedendo contestualmente il rimborso delle stesse, in conformità alle disposizioni di legge;

- con comunicazione in data 13.11.2020 la società AEB S.p.A. ha comunicato a tutti gli altri soci l'avvenuto esercizio da parte del Comune di Meda del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003, offrendo in opzione agli stessi le azioni del Comune di Meda, pari a n. 18.459.950 di categoria A, per un valore complessivo di € 5.314.174,02 (valore comprensivo delle azioni assegnate al Comune di Meda a titolo di dividendo in forza della deliberazione dell'Assemblea dei Soci della società AEB S.p.A. del 23.10.2020);

- con comunicazione in data 11.01.2021, ns. prot. n. 719 del 12.01.2021, la società AEB S.p.A. ha comunicato che, entro il termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, è pervenuta unicamente la comunicazione di esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Biassono, per n. 32.844 azioni del valore complessivo di € 9.454,99;

Richiamate le sentenze TAR per la Lombardia – Sez. I n. 412/2021, n. 413/2021 e n. 414/2021 pubblicate in data 15.02.2021 emesse nei contenziosi aventi ad oggetto la deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020, e relativi allegati, con la quale era stata approvata l'operazione di integrazione societaria ed industriale tra il Gruppo AEB, con a capo Ambiente Energia Brianza S.p.A. e il Gruppo A2A, con a capo A2A S.p.A., comprensiva della scissione parziale di Unareti S.p.A. in Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. (operazione poi deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci AEB S.p.A. in data 30.04.2020);

Rilevato che dette sentenze hanno annullato la deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020 ed i relativi allegati;

Ritenuto che le stesse avrebbero potuto precludere l'attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A. di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2020, stante l'intrinseco legame tra l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 e l'operazione di integrazione societaria e industriale tra il Gruppo AEB e il Gruppo A2A, di fatto oggetto di censura da parte del TAR per la Lombardia;

Rilevato comunque l'interesse dell'Amministrazione Comunale a razionalizzare la propria partecipazione nella società AEB S.p.A.;

Atteso quindi che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 4.03.2021, l'Amministrazione ha confermato la propria volontà di razionalizzare la partecipazione nella società AEB S.p.A. espressa nelle delibere consiliari n. 13/2020 e n. 54/2021 prevedendo che, nell'ipotesi in cui non fosse più esercitabile il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 – stante gli effetti delle sentenze sopra citate - l'alienazione venisse effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 (art. 20), dell'art. 2437 quater del Codice civile e delle norme statutarie della società AEB S.p.A.;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 12.04.2021 con la quale l'Amministrazione Comunale ha disposto la sospensione di ogni attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020 e ribadita con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020 e n. 10 del 4.03.2021, in entrambe le modalità alternative ivi previste, e cioè sia tramite l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 sia ai sensi dell'art. 2437 quater del Codice civile e delle norme statutarie della società AEB S.p.A., in attesa degli esiti dei giudizi pendenti avanti il Consiglio di Stato a seguito dell'impugnazione delle sentenze TAR per la Lombardia Sez. I n. 412/2021, n. 413/2021 e n. 414/2021, pubblicate in data 15.02.2021;

Rilevato che, con le sentenze n. 6142/2021 e n. 6143/2021, pubblicate in data 01.09.2021, e n. 6213/2021, pubblicata in data 06.09.2021, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi in appello presentati dalle società AEB S.p.A ed A2A S.p.A., confermando pertanto le sentenze del TAR per la Lombardia Sez. I n. 412/2021, n. 413/2021 e n. 414/2021 con le quali era stata dichiarata l'illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020;

Rilevato inoltre che:

- la società ASSP S.p.A. (C.F./P.I. 02585280965, con sede in Cesano Maderno Via Garibaldi n. 20) – anch'essa socia di AEB S.p.A. e, a sua volta, società partecipata dal Comune di Meda con la quota dello 0,1% - con raccomandata r. r. del 19.05.2020 aveva notificato alla società AEB S.p.A. il proprio recesso ai sensi dell'art. 2437**bis** del codice civile, con contestuale contestazione del valore di liquidazione delle azioni di AEB S.p.A. di cui alla perizia redatta da Duff & Phelps Holding S.r.l. in data 31 marzo 2020 (valore comunicato dalla stessa AEB S.p.A. ai sensi dell'art. 2437**ter** del codice civile);

- nello specifico, la contestazione non riguardava il “valore per azione” ai fini del recesso, ma la sola applicazione dello “sconto di minoranza/illiquidità” che Duff & Phelps Holding S.r.l. aveva ritenuto di poter applicare al “valore per azione”, proposto, a detta della società ASSP S.p.A., in violazione delle indicazioni dei Principi Italiani di Valutazione (paragrafo IV.6.1), nonché in radicale antitesi rispetto alle conclusioni della maggioritaria e autorevole dottrina e giurisprudenza (cit. comunicazione di recesso in data 19.05.2020, indirizzata dalla società ASSP S.p.A. alla società AEB S.p.A. e, per conoscenza, ai propri soci – prot. n. 9266 del 22.05.2020);

- non avendo le società AEB S.p.A. e ASSP S.p.A. trovato un accordo sul valore di liquidazione delle azioni, la società recedente ASSP S.p.A. chiedeva al Tribunale di Milano la nomina di un esperto affinché il valore venisse definito ai sensi dell'art. 2473 ter codice civile, il quale prevede che *“In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente”*;

Vista la comunicazione in data 11.05.2021, trasmessa a mezzo pec il 12.05.2021 e registrata al prot. n. 10791, con la quale la società ASSP S.p.A. comunica ai propri Soci, tra i quali il Comune di Meda, che il prof. Marco Lacchini, incaricato dal Tribunale di Milano – Sez. specializzata in

materia impresa B, ha depositato la propria perizia giurata, resa nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione di cui sopra (R.G. Tribunale di Milano n. 13412/2020);

Rilevato che il perito nominato dal Tribunale, prof. Marco Lacchini, ha determinato in € 303,1 mln il valore economico del patrimonio netto della società AEB S.p.A., dando atto che detto valore si colloca all'interno del normale *range* di oscillazione delle stime rispetto al valore determinato da AEB S.p.A. (perizia di Duff & Phelps Holding S.r.l.), pari ad € 309,06 mln.; il perito ha però escluso l'applicabilità al valore delle singole azioni dei c.d. "sconti a titolo di minoranza o a titolo di illiquidità";

Rilevato inoltre che:

- *in data 04.05.2021 AEB mediante il deposito di istanza di nomina di arbitro avanti al Tribunale di Monza, ha esercitato il diritto di impugnare la relazione del perito nominato dal Tribunale di Milano (stralcio del verbale dell'Assemblea dei soci della società ASSP S.p.A. del 28.06.2021, trasmesso ai componenti del Comitato di controllo analogo della stessa ASSP S.p.A. in data 14.07.2021, prot. n. 15961);*
- *il Tribunale di Monza ha accolto l'istanza ed ha nominato l'Arbitro Collegiale, al fine di accertare e dichiarare che la relazione di stima del valore di liquidazione delle azioni detenute da ASSP in AEB al 31/12/2019 ex art. 2437ter c.c., depositata dal Prof. Lacchini in data 19.04.2021 nel procedimento sub R.G. V.G. 13412/2020 avanti al Tribunale di Milano è affetta da vizio di manifesta iniquità e/o erroneità ex art. 1349, c. 1, c.c. e che della stessa perizia non deve tenersi conto ai fini della determinazione giudiziale del valore delle azioni di ASSP in relazione al suo recesso da AEB (stralcio del medesimo verbale dell'Assemblea dei soci della società ASSP S.p.A. del 28.06.2021);*

Considerato pertanto che:

- 1) la società AEB S.p.A. non ha ancora comunicato ai soci come e se intende ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato n. 6142/2021, n. 6143/2021 e n. 6213/2021 che hanno confermato l'illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020, alla base dell'operazione di integrazione societaria tra il Gruppo AEB ed il Gruppo A2A;
- 2) è tuttora pendente avanti il Tribunale di Monza la procedura arbitrale tra AEB S.p.A. ed ASSP S.p.A. per la determinazione del valore delle azioni AEB ai fini del recesso deliberato dalla società ASSP S.p.A., il cui esito potrebbe comportare una successiva ed ulteriore valutazione rispetto alle condizioni del proprio recesso dalla società AEB S.p.A.;

Rilevata pertanto l'opportunità di sospendere ogni attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020 e ribadita con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020 e n. 10 del 4.03.2021, in entrambe le modalità alternative ivi previste, e cioè sia tramite l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell'art. 34, comma 6, D. Lgs. n. 5/2003 sia ai sensi dell'art. 2437 quater del Codice civile e delle norme statutarie della società AEB S.p.A., fino a quando, da un lato, non sia chiarito da AEB S.p.A. come e se intenda conformarsi alle sentenze del Consiglio di Stato n. 6142/2021, n. 6143/2021 e n. 6213/2021 e, dall'altro, non sia conclusa la procedura arbitrale attivata dalla società AEB S.p.A. nei confronti della società ASSP S.p.A. per la determinazione del valore, ai fini del recesso, delle azioni AEB;

Ritenuto pertanto di dover formulare apposito indirizzo in tal senso;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nell'ambito di una seduta della Giunta Comunale svolta mediante audio video conferenza parziale, visto che sono presenti in sede: il Segretario Comunale e l'Assessore Tagliabue Stefania, mentre sono collegati in video conferenza

gli Assessori Villa Alessia, Mariani Fabio e Sodano Umberto secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2020, nonché in conformità con il Decreto Sindacale n. 12/2020; la deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Meda, in Piazza Municipio n.4.

Dato atto altresì che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario Comunale attraverso videoconferenza effettuata con la piattaforma go to meeting;

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore alle Società Partecipate, Umberto Sodano;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto che il Consiglio di Stato con le sentenze n. 6142/2021, n. 6143/2021 e n. 6213/2021 ha rigettato gli appelli avverso le sentenze del TAR per la Lombardia Sez. I n. 412/2021, n. 413/2021 e n. 414/2021 con le quali era stata dichiarata l'illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17 del 20.04.2020, alla base dell'integrazione societaria e industriale tra il Gruppo AEB, con a capo AEB S.p.A. ed il Gruppo A2A, con a capo A2A S.p.A.;
2. Di prendere atto altresì che è tuttora pendente avanti il Tribunale di Monza la procedura arbitrale tra AEB S.p.A. ed ASSP S.p.A. relativa alla determinazione del valore delle azioni AEB ai fini del recesso deliberato dalla società ASSP S.p.A., il cui esito potrebbe comportare una successiva ed ulteriore valutazione rispetto alle condizioni del proprio recesso dalla società AEB S.p.A.;
3. Di sospendere ulteriormente ogni attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A. disposta con precedente propria deliberazione n. 57 del 12.04.2021, stante, da un lato, l'incertezza che tuttora permane in ordine alle sorti dell'operazione di aggregazione societaria ed industriale tra il Gruppo AEB ed il Gruppo A2A – sia sotto l'aspetto amministrativo che civilistico - e, dall'altro, la pendenza presso il Tribunale di Monza della sopra citata procedura arbitrale tra AEB S.p.A. ed ASSP S.p.A., ai fini della valutazione economica della società AEB S.p.A.;
4. Di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, T.U.S.P, al Collegio dei Revisori dell'Ente ed al Comune di Biassono.

Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL.

Il Sindaco
Luca Santambrogio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Cavadini

Allegati:

- 1. Parere di regolarità tecnica;*
- 2. Parere di regolarità contabile.*

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

ULTERIORI INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.

esprime parere **favorevole**

Meda, 29/09/2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

ULTERIORI INDIRIZZI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AEB S.P.A.

esprime parere **favorevole**

Meda, 29/09/2021

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



COMUNE DI MEDA

**RICOGNIZIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2022

**STRALCIO RELATIVO AI SERVIZI AFFIDATI A SOCIETA' *IN HOUSE*
(ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

SERVIZIO N. 1 – FARMACIA COMUNALE

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE: FARMACIA COMUNALE

Gestione della farmacia della quale il Comune detiene la titolarità.

Il **servizio**, sinteticamente, **comprende**:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso di specialità medicinali, prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;
- b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- c) l'effettuazione di test diagnostici;
- d) centro di prenotazione esami clinici/diagnostici.

Gli **obiettivi** che la società affidataria si è impegnata a perseguire nell'espletamento del servizio sono i seguenti:

- a) promuovere l'uso corretto del farmaco;
- b) promuovere, organizzare ed attuare all'interno della Farmacia e sul territorio iniziative d'educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione e progetti nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del Servizio.

Nel corso degli anni la Farmacia ha ampliato la gamma di servizi offerti alla cittadinanza medese, offrendo servizi quali, a titolo di esempio e non esaustivo:

- Misurazione della pressione
- Holter pressorio
- Holter cardiaco
- Elettrocardiogramma
- Check apnee notturne
- Spirometria
- Screening colon retto
- Servizio di scelta/revoca del medico
- Servizi CUP
- Moc
- Servizi di autoanalisi
- Noleggio apparecchi sanitari ed ausili offerti a prezzi calmierati.

Inoltre, la Farmacia ha aderito alla campagna di vaccinazione anti influenzale ed alla vaccinazione contro il Covid-19.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto	Contratto sottoscritto in data 20.11.2016, rep. n. 59/2016 "Contratto di servizio per l'affidamento del servizio di conduzione della farmacia di Meda".
Durata dell'affidamento	30 anni, decorrenti dalla data di effettiva apertura della farmacia. Data apertura della farmacia, ubicata in Meda, Via Indipendenza n. 103: 9 gennaio 2017.
Rapporti economici con il Comune	Al Comune di Meda viene riconosciuto un canone annuo pari ad € 20.000,00, indicizzato ai parametri ISTAT, oltre ad un'ulteriore quota pari al 3% sulla somma eccedente i ricavi di € 1.000.000,00 conseguiti dalla farmacia di Meda. Viene inoltre riconosciuto un ulteriore contributo, erogato in forma di voucher per l'acquisto di farmaci e parafarmaci e dispositivi medici senza obbligo di ricetta medica da spendere entro l'anno di emissione degli stessi, e così quantificati: primi 5 anni € 10.000,00 dal 6° al 10° anno € 10.500,00 dal 11° al 15° anno € 11.000,00 dal 16° al 20° anno € 11.600,00 dal 21° al 25° anno € 12.200,00 dal 26° anno € 12.800,00
Criteri tariffari	Il servizio in oggetto non comporta l'applicazione di tariffe.
Indicare se il gestore è tenuto ad effettuare investimenti	Tutti gli investimenti (arredi, attrezzature, impianti, migliorie su beni di terzi ecc.) sono a carico del gestore.

SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Modalità effettuazione controlli	<p>Il Comune può eseguire, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali della Farmacia e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del Servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso.</p> <p>Il Comune può chiedere di eseguire indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del Servizio.</p> <p>I risultati delle indagini e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di Amministrazione della Società e al Comitato Tecnico di Controllo, per la messa in atto delle opportune azioni correttive.</p>
----------------------------------	--

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Soggetto Affidatario (ragione sociale e partita IVA), indirizzo	ASSP S.p.A. con sede legale a Cesano Maderno (MB) in Via Garibaldi n. 20, iscritta al Registro delle Imprese di
---	---

	<p>Milano in data 25/06/1996, trasferita poi sotto la Provincia di Monza e Brianza in data 20/07/2007, Codice Fiscale e Partita Iva 02585280965.</p> <p>Trattasi di società a totale partecipazione pubblica locale, soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Cesano Maderno, che detiene il 99,7% del capitale sociale.</p> <p>Il Comune di Meda detiene lo 0,1% del capitale sociale, così come gli altri due soci, i Comuni di Varedo e Limbiate.</p>
--	--

ANDAMENTO ECONOMICO

Ricavi degli ultimi quattro anni (2019 2020 2021 2022)	RICAVI F.CIA MEDA 2019-2022				
	ASSP S.p.A.	Farmacia MEDA			
		anno 2019	anno 2020	anno 2021	anno 2022
	RICETTE/ATS (A)				
	€	931.227	966.898	955.668	1.022.601
	REGISTRATORE (B)				
	€	1.428.948	1.409.978	1.544.384	1.618.953
	TOTALE RICAVI (A) + (B)				
€	2.360.175	2.376.877	2.500.052	2.641.554	
Investimenti effettuati dal gestore	Di seguito il dettaglio delle spese di investimento sostenute da ASSP S.p.A. per l'allestimento della farmacia comunale di Meda e degli ambulatori:				
	PROGETTAZIONE, DL E CDS, COLLAUDI, PRATICHE VARIE (A)				
	€	41.700			
	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE (B)				
	€	367.473			
	ARREDI, HW E OPERE ACCESSORIE (C)				
	€	251.491			
TOTALE INVESTIMENTO (A) + (B) + (C)					
€	660.663				
Personale impiegato dal gestore	L'organico della farmacia comunale di Meda prevede: 1 Direttrice; 5 Farmacisti/Collaboratori; 1 Commessa				

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il gestore deve uniformare lo svolgimento del Servizio ai principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità,

continuità ed efficienza contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

La società è inoltre tenuta a uniformare i propri criteri di gestione alla "Carta dei Servizi delle Farmacie", predisposta dalla Società in accordo con i Soci.

La Carta dei Servizi, esposta al pubblico in farmacia, ha i seguenti contenuti:

- presentazione del soggetto erogatore del servizio;
- servizi offerti;
- competenze del personale;
- standard di qualità;
- iniziative;
- impegni e programmi.

Ogni cittadino può inviare una nota descrittiva alla società ASSP S.p.A. in merito al mancato rispetto dei principi e degli standard esposti, con possibilità di mantenere riservata la propria identità nei confronti del Responsabile della farmacia oggetto del reclamo.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il gestore è costantemente impegnato nel perseguimento degli obiettivi posti dal contratto di servizio e sta regolarmente adempiendo a tutti gli obblighi previsti a suo carico dallo stesso contratto di servizio.

SERVIZIO N. 2 – GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE: PARCOMETRI: GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI MEDA

Il consiglio comunale di Meda, con delibera n. 55/2020, ha affidato la gestione delle aree di sosta a pagamento nel comune di Meda, per la durata di anni 5, tramite l'istituto in House Providing alla società ASSP. Il servizio ha per oggetto la gestione operativa della sosta veicolare e dei servizi connessi sulle aree territoriali comunali, nelle quali il parcheggio è subordinato al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta. Il Comune di Meda per le attività oggetto del contratto corrisponde annualmente ad ASSP s.p.a. un canone annuo fisso, pari a 45.600,00 € oltre IVA

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate dai soggetti preposti al controllo, spettano al Comune di Meda.

E' operativa la franchigia di sosta gratuita, pari a 15 minuti al giorno legata alla targa.

L'orario di operatività dei parcometri è stato modificato come da Ord. Dirig. n. 140 del 07/07/2021, che ha sospeso l'onere del pagamento nella fascia oraria 12:01-14:29.

L'onere del pagamento della sosta è stato sospeso nel mese di Agosto.

È attiva la convenzione con la Società EasyPark per il pagamento digitale della sosta.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto: sintetica descrizione del servizio	Gestione della sosta a pagamento del comune di Meda, tramite servizio di controllo e di vigilanza delle aree di sosta da parte di personale qualificato ausiliario del traffico.
Durata dell'affidamento (indicare decorrenza e data scadenza)	Anni 5 dal 01.01.2021 al 31.12.2025
Valore complessivo del contratto	Euro 228.000,00
Valore su base annua (ovvero rapportato a 12 mesi)	Euro 45.600,00 oltre IVA
Criteri tariffari	Delibera di giunta comunale n. 11 del 21.01.2021 Delibera di giunta comunale n. 260 del 18.11.2019 Delibera di giunta comunale n. 219 del 17.11.2021

Indicare se il gestore è tenuto ad effettuare investimenti	Il gestore è tenuto, come da contratto n. 8655, ad effettuare investimenti per 38.317,50 euro (vedi allegati a delibera consiglio 55/2020), interventi già effettuati per permettere l'avvio del servizio con la posa di 7 parcometri.
--	--

SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Struttura preposta al monitoraggio	Polizia Locale
Modalità effettuazione controlli (vedere contratto in essere)	Il servizio di controllo e vigilanza è svolto in conformità alle istruzioni di servizio che vengono impartite dalla polizia locale al fine di assicurare il necessario coordinamento operativo. La società provvede al controllo della sosta nelle aree oggetto del servizio tramite ausiliari della sosta. Con cadenza semestrale possono essere previsti incontri tra la Società e il Comune di Meda al fine di analizzare l'andamento del servizio e definire congiuntamente, laddove necessario, eventuali azioni migliorative. Al termine di ogni anno la Società è tenuta a produrre una relazione dettagliata sull'andamento del servizio.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Soggetto Affidatario (ragione sociale e partita IVA), indirizzo	ASSP S.P.A. con sede in Cesano Maderno via G. Garibaldi 20 P.IVA 02585280965
---	---

ANDAMENTO ECONOMICO

Costo complessivo appalto	Euro 228.000,00
Costi di competenza del servizio negli ultimi tre anni (2022 2021 2020)	Euro 55.632,00 compreso di IVA anno 2021
	Euro 55.632,00 compreso di IVA anno 2022
	Inizio servizio 01.01.2021
Ricavi degli ultimi tre anni riscossi (2020 2021 2022)	Anno 2021 euro 53.287,61
	Anno 2022 euro 80.495,00
Investimenti effettuati dall'operatore (se previsti nel PEF o nel contratto)	Oltre i già citati interventi per posa parcometri per euro 38.317,50, la società ha stipulato copertura assicurativa per danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente della stessa società. Sostiene spese personale ausiliario del traffico e manutenzione dei parcometri.
Personale impiegato dall'azienda (da compilare solo se il servizio è affidato a società in house)	n. 2 operatori uno relativo al controllo parcometro ed un operatore responsabile delle strutture parcometri
Tariffe applicate	0,40 euro 30 minuti 0,80 euro 1 ora 0,20 euro 30 minuti 0,40 euro 1 ora

Di seguito alcuni dati relativi al servizio di sosta a pagamento gestito all'interno del Comune prendendo come riferimento il periodo 01/01 – 30/11 delle annualità 2022 e 2023, non avendo ancora la disponibilità completa dei dati relativi al mese di Dicembre 2023.

INTROITI COMPLESSIVI DAL 01/01 AL 30/11 – 2022 vs 2023			
ANNO	2022	2023	Δ
€ (IVA IN-CLUSA)	76.917,87 €	89.879,42 €	+ 16,85%

Gli introiti nel periodo 01/01/2023 – 30/11/2023 sono complessivamente pari a **89.879,42€** (IVA INCLUSA), in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022 (+16% c.ca) e così composti:

1. INTROITI DA SOLI PARCOMETRI

INTROITI DA SOLI PARCOMETRI DAL 01/01 AL 30/11 – 2022 vs 2023			
ANNO	2022	2023	Δ
€ (IVA IN-CLUSA)	65.242,50 €	70.442,44 €	+ 7,97%

Nella tabella sopra vengono considerate tutte le transazioni effettuate da parcometro a mezzo moneta o tramite carte bancarie, in aumento rispetto all'anno 2022 (+ 7% c.ca).

2. INTROITI DA SOSTE EFFETTUATE TRAMITE APP EASYPARK

SOSTE EFFETTUATE TRAMITE APP EASYPARK DAL 01/01 AL 30/11 – 2022 vs 2023			
ANNO	2022	2023	Δ
Nr. soste	7803	13433	+ 72,15%
€ (IVA IN-CLUSA)	4.045,37 €	7.221,98 €	

In crescita l'utilizzo del servizio EasyPark e quindi dei pagamenti digitali, + 72% rispetto alle soste effettuate sul territorio nell'anno 2022.

3. INTROITI DA VENDITA TESSERE ABBONAMENTO MENSILI

VENDITA TESSERE ABBONAMENTO MENSILI (€ 35,00) DAL 01/01 AL 30/11 – 2022 vs 2023			
ANNO	2022	2023	Δ
Nr. tessere	98	89	- 9,18%
€ (IVA IN-CLUSA)	3.430,00 €	3.115,00 €	

Nel periodo 01/01/2023 – 30/11/2023 sono stati venduti 98 abbonamenti, che hanno generato introiti pari a 3.115,00€, in diminuzione rispetto alle tessere vendute nello stesso periodo dell'anno 2022. Una diminuzione giustificata dall'incremento di vendita delle tessere annuali come illustrato nella successiva tabella.

4. INTROITI DA VENDITA TESSERE ABBONAMENTO ANNUALI

VENDITA TESSERE ABBONAMENTO ANNUALI (€ 350,00) DAL 01/01 AL 30/11 – 2022 vs 2023			
ANNO	2022	2023	Δ
Nr. tessere	12	26	+ 116,67%
€ (IVA IN-CLUSA)	4.200,00 €	9.100,00 €	

L'incremento di tessere vendute rispetto all'anno 2022 è stato notevole ed ha generato un introito pari a 9.100,00€ (+116%)

SANZIONI EMESSE DA AUSILIARI DELLA SOSTA

SANZIONI EMESSE DA AUSILIARI DELLA SOSTA DAL 01/01 AL 30/11 – 2022 vs 2023			
ANNO	2022	2023	Δ
Nr. sanzioni	1399	1236	- 11,65%

A lato dei dati sopra esposti e come anticipato in premessa, si precisa che ulteriori introiti per il Comune di Meda derivano dalle sanzioni emesse dal personale di ASSP s.p.a. abilitato a svolgere la funzione di ausiliario della sosta, in leggera diminuzione rispetto all'anno 2022 e pari a 1236 accertamenti per mancato pagamento della sosta.

In conclusione, i dati sopra illustrati confermano l'andamento positivo del servizio e la rotazione dei parcheggi a pagamento.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il contratto non prevede indicatori di qualità, e non esistono risultanze di indagine per la soddisfazione dell'utenza in merito al servizio erogato.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento è qualificabile come una funzione riconosciuta all'Ente ai sensi dall'art. 15 della legge n. 122 del 1989, poi trasfuso con modifiche nell'art. 7 n. 1 lett. f) del Codice della Strada, secondo cui *"I comuni possono stabilire, con deliberazione del consiglio comunale, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe"*. Il gestore è tenuto a destinare la parte eccedente i proventi percepiti dall'applicazione della tariffa di sosta, dedotto il costo di gestione del servizio, ad interventi per migliorare la mobilità urbana, come previsto dall'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992. Ne deriva che l'attività di gestione di parcheggio svolta dal Comune nell'ambito del territorio comunale sia direttamente che in affidamento a terzi tramite concessione è volta alla tutela di interessi eminentemente pubblici.

La gestione dei servizi appaltati avviene da parte della Società ASSP in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto delle tariffe e degli indirizzi generali fissati dal Comune e dal contratto di servizio. Il contratto deve necessariamente garantire nel suo insieme una situazione di equilibrio, compresa una quota ragionevole di utile di esercizio da riconoscere al gestore, tale da generare le risorse finanziarie

La Società deve svolgere i servizi e le attività affidatele con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto dei principi del contratto di servizio. Per tale motivo la Società deve erogare i servizi affidati nel rispetto degli obiettivi di:

- a) uguaglianza: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti diversamente abili;
- b) imparzialità: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia e terzietà;
- c) continuità: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
- d) informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni

ed integrazioni. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

f) efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

I contenuti rilevanti del contratto di servizio sono: la definizione del servizio (oggetto e descrizione); la durata; gli oneri della società (attività svolte, obblighi specifici, ausiliari della sosta); le tariffe e condizioni economiche del servizio (in particolare il corrispettivo dovuto dal comune); le clausole risolutive e le penalità. Il contratto di servizio, in accordo tra le parti, potrà essere oggetto di ristrutturazione o modifica nel corso dell'affidamento, in relazione ad intervenute mutate condizioni, tali da non assicurare la completa corrispondenza tra oneri per servizio e risorse disponibili.